Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Lunedì, 27 febbraio 1967** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 18 gennaio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1967, Registro n. 8 Difesa, foglio n. 367

E' concessa la medaglia d'oro al valor militare a PIETRANSIERI, frazione del comune di Roccaraso. — Nobile e generosa frazione montana del comune di Roccaraso, confermando ancora una volta le elevate tradizioni patriottiche e la insofferenza al servaggio delle forti popolazioni abruzzesi, reagiva con la più ostinata opposizione ad ogni invito dell'oppressore alla collaborazione, subendo intrepidamente depredazioni, saccheggi, incendi e distruzioni. L'uccisione ad opera dei partigiani di due militari nazisti offriva all'invasore il pretesto per far pagare a tutta la popolazione il prezzo della fiera resistenza, per cui, in sette giorni, il nemico barbaramente trucidava, con disumana e bestiale ferocia, ben centoventotto abitanti per la maggior parte donne, vecchi e bambini, indifesi ed affamati. L'olocausto di tante innocenti vite umane testimonierà per sempre l'alto, nobilissimo contributo di sacrificio e di sangue offerto dalla popolazione di Pietransieri a difesa dell'onore, della libertà e dell'avvenire della Patria. — Pietransieri di Roccaraso, 30 ottobre 1943-7 giugno 1944.

(1587)

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 24 novembre 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1967 registro n. 2 Difesa-Esercito, foglio n. 274

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

CAMILLATO Raffaele di Giovanni da Gorgo di Latisana (Udine), classe 1906. — Partecipava alla lotta partigiana distinguendosi per fede ed entusiasmo. Nel corso d'un attacco sferrato dal nemico con grande dovizia di uomini e mezzi, visto cadere ferito un commilitone, si lanciava allo scoperto in suo soccorso incurante del pericolo. Nel generoso tentativo di portarlo in salvo, colpito da una raffica di mitra, cadeva sul campo. Fulgido esempio di altruismo e di spirito di sacrificio. — Gorgo di Latisana, 28 aprile 1945.

CAROLLO Giuseppe di Antonio, classe 1925, da Lugo di Vicenza. — Giovane entusiasta entrava volontariamente nelle formazioni partigiane distinguendosi per slancio e ardimento. Nel corso di un duro combattimento sostenuto con pochi commilitoni contro forze nemiche molto superiori e rimasto accerchiato, non desisteva dall'azione ma seguitava a far fuoco fino al termine delle munizioni, allorchè, colpito a morte, immolava la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Valle delle Lore (Lugo di Vicenza), 1° marzo 1945.

CAROLLO Modesto Battista fu Giovanni classe 1925, da Lugo di Vicenza. — Malgrado la giovane età, si univa volontariamente alle formazioni partigiane distinguendosi per tenacia ed ardimento. Nel corso di un rastrellamento nemico, sebbene avvisato, rifiutava di abbandonare la zona e — con altri commilitoni — affrontava eroicamente l'avversario a colpi di bombe a mano. Dopo accanita lotta, colpito mortalmente, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Valle delle Lore (Lugo di Vicenza), 1° marzo 1945.

CAVEZZAN Lucilio di Luigi, classe 1920, da Cessalto (Treviso). — Partigiano animato da alto spirito combattivo si distingueva in numerose azioni per ardimento e coraggio. Di ritorno con alcuni commilitoni da una rischiosa missione, veniva attaccato di sorpresa da un forte reparto nemico, e accerchiato. Nel tentativo di aprirsi un varco a colpi di bombe a mano si lanciava allo scoperto, al contrattacco, ma colpito da una raffica, cadeva eroicamente sul campo. — Cessalto, 1° ottobre 1944.

CENTAZZO Bruno di Luigi, classe 1922, da Conegliano (Treviso). — Coraggioso e fervente combattente della libertà, partecipava a numerose azioni di lotta partigiana con piena dedizione e ottimo comportamento. Catturato e sottoposto a san-

guinosi maltrattamenti e sevizie si rifiutava di fornire notizie. Condannato a morte, affrontava il martirio con grande fierezza gridando tutto il suo odio verso il nemico. — Zona di Ogliano (Treviso), 7 febbraio 1945.

DRAGONE Rocco Antonio di Michele, classe 1924, da Morra De Sanctis (Avellino). — Mentre insieme a due commilitoni si accingeva a raggiungere la sua unità partigiana dopo aver portato a termine brillantemente una rischiosa azione, veniva accerchiato da una pattuglia nemica. All'intimazione di resa rispondeva col fuoco della sua arma ed ingaggiava un duro combattimento procurando al nemico gravi perdite. Esaurite le munizioni, trovava gloriosa morte sul campo. — Zona di Combai-Miane (Treviso), 4 giugno 1944.

PENAZZATO Giovanni di Francesco, classe 1923, da Schio (Vicenza). — Partigiano ardimentoso e tenace si distingueva in molteplici rischiose azioni. Ferito in combattimento, veniva catturato e sottoposto a inumane torture perchè rivelasse importanti notizie. Resisteva stoicamente nel più assoluto silenzio sino a quando, morente, trovava ancora la forza di proferire: «Viva l'Italia». — Schio, 12 luglio 1944.

RIBA Francesco Giacomo di Francesco, classe 1921, da Passatore (Cuneo). — Appartenente all'Arma dei carabinieri, entrava volontariamente nelle formazioni partigiane svolgendovi delicate missioni informative e distinguendosi per audacia e valore. Nel corso di un duro combattimento, visto che il proprio reparto stava per essere accerchiato, fronteggiava da solo l'avversario, permettendo così ai suoi uomini di porsi in salvo. Ferito, non desisteva dalla lotta; nuovamente colpito, immolava la sua esistenza alla causa della libertà inneggiando alla Patria. — Centallo (Cuneo), 17 aprile 1945.

SALA Fiori di Angelo, classe 1926, da Belluno. — Dedicatosi alla lotta partigiana in giovanissima età, si distingueva per slancio, ardimento e sprezzo del pericolo. Impegnato in un duro combattimento contro superiori forze avversarie, resisteva con animo saldo, benchè stremato di forze, per permettere ai suoi commilitoni di sganciarsi, finchè, colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Sargnano (Belluno), 1° maggio 1945.

VECCHI Ottorino fu Angelo, classe 1925, da Scandiano. — Partigiano in possesso di preclari virtù morali e militari, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Catturato nel corso di una dura azione e sottoposto a sfibrante interrogatorio e a dure sevizie, manteneva un fiero contegno ed il più assoluto silenzio, senza nulla rivelare sulla sua formazione partigiana e sui commilitoni. Condannato a morte, immolava serenamente la sua esistenza alla causa della libertà. — San Michele - Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), 3 marzo 1945.

VISCONTI Salvatore di Giuseppe, classe 1924, da Napoli. — Porta munizioni di una squadra mitragliatori partigiana a difesa di un valico alpino, nel corso di un rastrellamento svolto da nemico molto superiore in forze, ricevuto l'ordine di ritirarsi, rimaneva volontariamente con altri tre uomini sul posto nell'intento generoso di consentire al proprio reparto un più agevole ripiegamento. Nonostante il violento fuoco avversario e benchè minacciato di aggiramento, continuava strenuamente a resistere finchè, colpito da bombe di mortaio, immolava eroicamente la propria vita alla causa della libertà. — Monte Gottero (Parma), 20 gennaio 1945.

ZACCARINI Gino di Luigi, classe 1922, da Parma. — Partecipava fin dall'inizio alla lotta partigiana con un reparto operante in montagna, distinguendosi per capacità e valore. Catturato e condannato a morte, riusciva ad evadere rientrando immediatamente al proprio reparto. Nel corso di un successivo aspro combattimento, colpito da una raffica di mitragliatrice, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà trovava la forza di incitare i commilitoni a persistere nella lotta. — Langhirano (Parma), 25 agosto 1944.

ZEGGIO Giuseppe fu Albino Luigi, classe 1918, da Bagnolo di Po (Rovigo). — Entusiasta e coraggioso partecipava con una formazione partigiana a numerosi combattimenti. Nel corso di una rischiosa azione intesa a procurare la liberazione del fratello caduto prigioniero, veniva a sua volta catturato e sottoposto a torture che sopportava con animo fiero senza rivelare nulla che potesse nuocere. Cadeva infine sotto il piombo nemico, inneggiando alla causa della libertà. — Castelguglielmo (Rovigo), 14 ottobre 1944.

(1181)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1966, n. 1324.

Istituzione in Tokio (Giappone) di una Cancelleria consolare alle dipendenze della Ambasciata ed in Kobe-Osaka (Giappone) di un Consolato di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 2ª categoria in Yokohama (Giappone) e del Vice consolato di 2ª categoria in Kobe-Osaka.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 378, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Yokohama (Giappone) è soppresso.

Art. 2.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Kobe-Osaka (Giappone) è soppresso.

Art. 3.

E' istituita in Tokio (Giappone) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ad oriente delle provincie di Toyama, Fukui, e Aichi escluse.

Art. 4.

E' istituito in Kobe-Osaka (Giappone) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ad occidente delle provincie di Toyama, Fukui e Aichi comprese.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1966, n. **1325.**

Istituzione a Spalato (Jugoslavia) di un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Zagabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Spalato (Jugoslavia) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Zagabria.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1326.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato all'Istituto di « Istologia ed embriologia » della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1964, n. 1253, ha per mero errore materiale attribuito all'Università di Bologna un posto di tecnico laureato alla Facoltà di medicina e chirurgia « Istituto di istologia e fisiologia generale »;
Visto lo statuto dell'Università di Bologna da cui risulta che la denominazione esatta di detto Istituto risulta essere « Istituto di istologia ed embriologia »;
Considerata l'opportunità di regolarizzare la situazione di fatto e di diritto creatasi;

Decreta:

Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1964, n. 1253, deve intendersi assegnato all'Istituto di « Istologia ed embriologia » anzichè all'Istituto di « Istologia e fisiologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1327.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato all'Istituto di « Chimica farmaceutica e di chimica organica » della Facoltà di farmacia presso l'Università di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, ha per mero errore materiale attribuito all'Università di Camerino un posto di tecnico laureato alla Facoltà di farmacia « Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica »;
Visto lo statuto dell'Università di Camerino da cui risulta che la denominazione esatta di detto Istituto risulta essere « Istituto di chimica farmaceutica e di chimica organica »;
Considerata l'opportunità di regolarizzare la situazione di fatto e di diritto creatasi;

Decreta:

Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, deve intendersi assegnato all'Istituto di « Chimica farmaceutica e di chimica organica » anzichè allo Istituto di « Chimica farmaceutica e tossicologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1966, n. **1328.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma in data 24 novembre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 64. — VILLA

Repertorio n. 408

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica odontoiatrica

L'anno millenovecentosessantasei, questo giorno ventiquattro del mese di novembre, in una sala del Palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Università al civico n. 12, dinanzi a me dott. Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926, consigliere in ruolo dell'Università degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 12 gennaio 1961, n. 23, registro XXX e alla presenza dei signori:

dott. Franco Quarantelli, nato a Noceto (Parma) il 28 dicembre 1935 e il sig. Ugo Anghinetti, nato a Cortile San Martino (Parma) il 9 marzo 1912; testimoni idonei ai termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti i signori:

prof. Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Parma a ciò autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 maggio 1965, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*),

e

sig. Sergio Passera, nato a Parma il 15 ottobre 1925, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma in conformità alla deliberazione in data 23 maggio 1966 approvata dal Consiglio provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in data 13 settembre 1966 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *B*), e in esecuzione alla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma, a modifica della precedente, in data 29 settembre 1966, approvata dal Consiglio provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in data 22 novembre 1966 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *E*),

ed assistito dal direttore amministrativo dell'Ente dott. Pier Luigi Dall'Aglio, nato a Parma il 15 novembre 1908,

premesso

Che l'art. 47 dello statuto dell'Università degli studi di Parma comprende fra gli altri l'insegnamento di Clinica odontoiatrica il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, è obbligatorio per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia;

Che a conclusione di precedenti intese, gli Ospedali riuniti di Parma, con la sopra citata deliberazione, hanno deliberato di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di Clinica odontoiatrica;

Che la Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione con le rispettive deliberazioni in data 9 aprile 1965, 20 settembre 1965, e 5 maggio 1965, che si allegano al presente atto perchè ne facciano parte integrante sotto le lettere *C*, *D* e *A*, già citate hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare con grato animo l'offerta degli Ospedali riuniti di Parma;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1.

Gli Ospedali riuniti (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza di 1ª classe) affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma venga attuato l'insegnamento di Clinica odontoiatrica, si impegnano a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, contro l'impegno che il titolare di detto posto assuma gratuitamente la direzione dell'Istituto di odontoiatria degli Ospedali riuniti;

a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti al trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Parma in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga rico-

perto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, gli Ospedali riuniti si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli Ospedali riuniti si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Parma per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Clinica odontoiatrica.

L'Università di Parma verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) dalla decorrenza dalla nomina del primo titolare della cattedra di Clinica odontoiatrica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomnadata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3;

d) se venga a cessare, per qualsiasi causa, la direzione gratuita dell'Istituto di odontoiatria degli Ospedali riuniti di Parma, ad opera del titolare della cattedra di Clinica odontoiatrica.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senza altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Parma, sarà registrata in esenzione da tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in unico esemplare.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di ruolo.

A richiesta degli interessati io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. tre di carta bollata in complessive pagine n. otto è stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto, previa integrale lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti stessi, i quali, da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volontà.

Firmato: Gian Carlo Venturini - Sergio Passera - Pier Luigi Dall'Aglio - Franco Quarantelli - Ugo Anghinetti - Gian Paolo Usberti.

Registrato all'Ufficio registro atti civili e successioni di Parma il 25 novembre 1966 al n. 294, vol. 21-71 Me, mod. I (Atti pubblici). — *Il direttore*: dott. Nestore De Michele.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37.

Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Degli iscritti e degli scopi

Art. 1.

(*Iscritti alla Cassa*)

Sono obbligatoriamente iscritti alla « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.

Art. 2.

(*Scopi della Cassa*)

La Cassa ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.

TITOLO II

Degli organi della Cassa

Art. 3.

(*Organi della Cassa*)

Sono organi della Cassa:

1) il presidente;
2) il Comitato dei delegati;
3) il Consiglio di amministrazione;
4) la Giunta esecutiva;
5) il Collegio dei sindaci.

Ai Collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

(*Il presidente della Cassa*)

Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.

Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e può essere rieletto.

Il presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione.

Il presidente è coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza è sostituito, dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Art. 5.

(*Comitato dei delegati - Elezioni e attribuzioni*)

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo appresso indicato.

Gli iscritti nei Collegi provinciali e circondariali, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di Corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero degli attuali Collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa; nel qual caso gli elettori sono proporzionalmente ripartiti.

Può essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

1) appartenga ad un Collegio della circoscrizione di distretto di Corte di appello che dovrebbe rappresentare;

2) contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;

3) non beneficî di prestazioni previdenziali a carico della Cassa.

La data delle elezioni, stabilita dal presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del Comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai presidenti dei Collegi almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun Collegio; il seggio elettorale è presieduto dal presidente del Collegio medesimo assistito da due scrutatori, scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del Collegio. Il presidente del Collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato della votazione.

Il presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei sindaci, somma i risultati parziali, e proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all'Albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I rappresentanti dimissionari o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine della graduatoria.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;

c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del Collegio dei sindaci;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;

f) può demandare funzioni al Consiglio di amministrazione;

g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nella lettera *b*) del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

(*Il Comitato dei delegati - Convocazioni*)

Il Comitato dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonchè ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, o da almeno un quarto dei componenti il Comitato dei delegati o dal Collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza assoluta, eccetto le deliberazioni riguardanti materie previste alla lettera *a*) del penultimo comma del precedente articolo 5, le quali debbono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi.

Art. 7.

(*Il Consiglio di amministrazione - Nomina e convocazione*)

Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa.

Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, nella sede della Cassa, con le modalità stabilite nel secondo comma del precedente articolo 6 salvo riduzione del preavviso ad almeno sette giorni.

Il presidente convoca, altresì, il Consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio dei sindaci.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il componente del Consiglio di amministrazione assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti, mediante elezione, dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza.

In caso di dimissioni contemporanee di almeno sei membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

(*Il Consiglio di amministrazione - Attribuzioni*)

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;

b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 29;

c) delibera sugli investimenti patrimoniali;

d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;

e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;

f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.

Art. 9.

(*La Giunta esecutiva*)

La giunta esecutiva è composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;

c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;

d) liquida le prestazioni della Cassa;

e) amministra il personale della Cassa.

Art. 10.

(*Ricorsi contro provvedimenti della Giunta esecutiva*)

Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 9, gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di amministrazione.

Non è ammesso il ricorso in via contenziosa prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di giorni novanta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di ricorrere in via giurisdizionale in conformità del secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

(*Il Collegio dei sindaci*)

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di presidente, in rappresentanza della Corte dei conti;

un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di Sezione o equivalente;

un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

due membri effettivi e due supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, da eleggersi dal Comitato dei delegati, con esclusione dei delegati stessi e dei membri del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivi e consuntivi annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e assiste il presidente della Cassa nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali di cui all'articolo 5; svolge le sue funzioni in conformità con le disposizioni del Codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

TITOLO III

Dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dei contributi

CAPO I

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 12.

(*Prestazioni previdenziali*)

Il trattamento previdenziale della Cassa consiste nella liquidazione di pensioni di vecchiaia, di pensioni di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità *una tantum* nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 13.

(*Pensione di vecchiaia*)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa.

Art. 14.

(*Pensione di invalidità*)

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione e purchè ricorra una delle seguenti condizioni:

a) dieci anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa;

b) cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

Art. 15.

(*Accertamento dello stato di invalidità*)

Lo stato di invalidità assoluta e permanente dello iscritto è accertato dalla Cassa.

In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidità è deferito ad una giuria di tre medici, uno dei quali nominato dalla Giunta esecutiva della Cassa, uno dall'iscritto ed il terzo d'accordo tra i primi due.

In mancanza d'accordo, il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale competente per il territorio del Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto.

La giuria si riunisce nella località ove risiede il Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto e decide in via definitiva.

Ciascuna parte sostiene le spese per il sanitario che la rappresenta; le spese per il terzo sanitario e per il lavoro della giuria sono a carico della Cassa nel caso di riconoscimento dell'invalidità e a carico del richiedente in caso contrario.

Per un periodo di dieci anni dalla data di liquidazione della pensione di invalidità, la Cassa può accertare in qualunque momento per mezzo di sanitari di sua fiducia la permanenza delle condizioni di invalidità del pensionato.

La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi alle revisioni suddette.

Art. 16.

(*Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità*)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire 780 mila annue.

Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facoltà prevista al primo comma del successivo articolo 27, la misura della pensione annua è ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti all'anzianità contributiva dell'iscritto.

La misura della pensione annua è aumentata di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo articolo 30.

La quota aggiuntiva non può comunque superare la metà dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.

Art. 17.

(*Pensione indiretta e di riversibilità*)

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte, le condizioni di iscrizione e di contribuzione di cui al precedente articolo 14, spetta una pensione ai seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi; se il coniuge superstite è il marito, la pensione spetta soltanto quando concorra il requisito di inabilità al lavoro;

b) figli minorenni o inabili al lavoro; ai figli che seguono corsi di studi universitari, la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguìto, e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseesimo anno di età.

c) genitori, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie;

d) fratelli inabili al lavoro e sorelle nubili o vedove, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie.

Sono equiparati ai figli legittimi e ai legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità dell'articolo 404 del Codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato.

La pensione di riversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti sposate.

Il coniuge di sesso femminile, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

Per i familiari di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) il diritto alla pensione è subordinato alla sussistenza, al momento del decesso dell'iscritto o del pensionato, del requisito della vivenza a carico, da accertare in base alle norme riguardanti il conseguimento del diritto agli assegni familiari.

La Cassa può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti probatori.

La pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidità:

60 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
100 per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo superstite, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

Art. 18.

(*Richiesta e decorrenza della pensione*)

La pensione deve essere richiesta alla Cassa con domanda scritta.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compia il 65° anno di età, o, se le condizioni di contribuzione di cui al precedente articolo 13, sono raggiunte dopo il compimento di detta età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati senza interessi con un massimo di cinque annualità.

La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

Art. 19.

(*Supplementi di pensione*)

Il titolare di pensione diretta di vecchiaia che si cancelli dall'Albo professionale in epoca successiva alla data di liquidazione della pensione, ha diritto ad un supplemento di pensione annua in misura pari al dieci per cento dell'ammontare eventualmente accreditatogli, in conformità del successivo articolo 30, posteriormente alla data di liquidazione della pensione stessa.

Il criterio di cui al precedente comma trova applicazione anche per la determinazione dell'importo della pensione spettante ad eventuali superstiti, nel caso di morte del titolare di pensione diretta.

Art. 20.

(*Indennità* una tantum)

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione *una tantum* dell'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da esso versati per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36.

L'iscritto che compie il sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato il diritto a pensione e sia cancellato dall'Albo professionale, può chiedere la liquidazione *una tantum* di una somma pari al montante composto dei contributi personali annuali da esso versati per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36, calcolato al saggio di interesse annuo del 4,25 per cento e aumentato di metà dell'importo eventualmente accreditatogli in conformità del successivo articolo 30.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto a pensione, i superstiti indicati nel precedente articolo 17 possono chiedere la liquidazione *una tantum* di una somma determinata con i criteri di cui ai commi precedenti. L'importo di tale somma non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione dell'indennità è fatta per capi; le quote dei minori sono liberamente versate a chi esercita la patria potestà o la tutela.

CAPO II

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 21.

(*Forme di assistenza*)

La Cassa attua l'assistenza:

a) con assicurazione volontaria contro la malattia, anche derivante da infortunio;

b) con provvidenze a favore di coloro che trovansi in condizioni di bisogno e che non si siano avvalsi della facoltà di iscriversi all'assicurazione volontaria di malattia di cui alla precedente lettera *a*);

c) con provvidenze straordinarie anche per coloro che, pur essendosi assicurati ai sensi della precedente lettera *a*), vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma si provvede ogni anno, col 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche di cui allo articolo 17, lettera *b*) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, accertate nell'esercizio precedente, e con il contributo dovuto dagli iscritti all'assicurazione volontaria di malattia, secondo le norme ed i criteri stabiliti nei successivi articoli 24 e 25.

Art. 22.

(*Assicurazione volontaria contro la malattia - Prestazioni*)

All'assicurazione volontaria contro la malattia di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 21 la Cassa provvede previa convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione, da stipulare con uno degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La convenzione è sottoposta alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'assicurazione volontaria contro la malattia prevede, a scelta degli iscritti, i seguenti due gruppi di prestazioni:

A) 1 — assistenza medica, generica e specialistica;
2 — assistenza ospedaliera, medica e chirurgica;
3 — assistenza ostetrica;
4 — assistenza farmaceutica;
5 — accertamenti diagnostici e di laboratorio;
6 — cure fisiche;
7 — concorso per protesi;

B) 1 — assistenza ospedaliera, medica chirurgica, ostetrica e farmaceutica;
2 — accertamenti diagnostici e di laboratorio;
3 — concorso per protesi.

Il diritto alle prestazioni sorge al 90° giorno dalla data di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie.

Art. 23.

(*Assicurazione volontaria contro la malattia - Iscritti*)

Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonchè i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia.

A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria, le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico:

a) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

b) i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 21 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

c) gli ascendenti di età superiore ai 55 se donne e 60 se uomini.

Art. 24.

(*Assicurazione volontaria contro la malattia - Finanziamento*)

Al finanziamento dell'assicurazione volontaria contro la malattia si provvede:

a) con un contributo personale annuo a carico degli iscritti pari a lire 90.000 e a lire 45.000 rispettivamente per i gruppi di prestazioni indicati alle lettere *A*) e *B*) del precedente articolo 22. Detto contributo potrà essere modificato, tenendo conto anche delle risultanze di gestione, con delibera del Comitato dei delegati da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) con il concorso finanziario della Cassa mediante una quota parte del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche, da determinarsi in rapporto al numero complessivo degli iscritti e dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa alla fine dello esercizio precedente ed in proporzione diretta al numero di coloro che si iscrivano volontariamente all'assicurazione contro la malattia.

Il contributo personale annuo di cui alla lettera *a*) del precedente comma deve essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun esercizio. Qualora tale contributo non pervenga alla Cassa entro il predetto termine, l'iscrizione s'intenderà come non rinnovata per l'esercizio successivo.

L'assicurazione volontaria contro la malattia è amministrata in forma autonoma con contabilità separata, e costituisce una distinta sezione della gestione assistenza.

Art. 25.

(*Delle altre forme di assistenza*)

L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 21 è attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva.

Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte della aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera *b*), primo comma del precedente articolo 24.

Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare nell'esercizio successivo l'importo determinato a norma del secondo comma del precedente articolo 21.

Capo III
DEI CONTRIBUTI

Art. 26.

(*Contribuzione relativa alla gestione previdenziale*)

Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del contributo predetto potrà essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Comitato dei delegati della Cassa, in relazione alle risultanze della gestione.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo.

Art. 27.

(*Riduzione del contributo*)

L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, può chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a metà del contributo personale di cui al precedente articolo 26.

L'esercizio della predetta facoltà comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali in conformità di quanto disposto nel secondo comma del precedente articolo 16.

Art. 28.

(*Versamento e riscossione dei contributi*)

La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti, non versati in unica soluzione entro il 20 febbraio di ciascun anno, si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e trasmessi alle Esattorie comunali. Le Esattorie provvedono all'incasso in conformità delle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, è a carico del committente.

Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, e in tutti quegli altri modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Cassa può disporre i necessari controlli per l'esatta applicazione delle marche.

TITOLO IV
Della gestione finanziaria

Art. 29.

(*Esercizio finanziario e bilancio*)

L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Presso la Cassa sono istituite separate gestioni: una per la previdenza, l'altra per l'assistenza.

Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.

Almeno ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione fa eseguire il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali e lo presenta al Comitato dei delegati, con eventuali proposte.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e dei bilanci tecnici è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 30.

(*Riparto dei contributi per marche*)

Ogni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza nella misura indicata al secondo comma del precedente articolo 21 e quelle occorrenti per le spese generali di amministrazione della Cassa.

Le rimanenti somme sono, per metà, destinate al finanziamento della gestione previdenziale, e per l'altra metà sono accreditate, in parti uguali, e senza produzione di interessi, a favore di tutti gli iscritti che di-

mostrino la loro inclusione nei ruoli dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/1 per l'esercizio della professione di geometra.

L'iscritto, che non versa il contributo obbligatorio entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente comma.

Art. 31.

(*Degli investimenti*)

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) in acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedura indicata nell'articolo 17 del Codice civile e nella legge 5 giugno 1850, numero 1037;

4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 32.

(*Privilegi ed esenzioni fiscali*)

Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidità, vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33.

(*Restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge*)

I versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa, ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono restituiti al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge maggiorati degli interessi composti al saggio legale.

Art. 34.

(*Attribuzioni delle attività e soppressione dei conti individuali*)

Le attività esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche.

I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono soppressi tenendo conto delle modalità previste ai successivi articoli 35 e 36.

Art. 35.

(*Riconoscimento dei contributi pregressi*)

Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianità, sono attribuite a favore dei singoli interessati, ai fini delle eventuali liquidazioni *una tantum* previste dal precedente articolo 20, comma primo, secondo e terzo, lire 60.000 per ogni anno di detta pregressa anzianità entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(*Riscatto di periodi pregressi*)

Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualità di contribuzione individuale alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualità.

L'esercizio della facoltà prevista al comma precedente è subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire 60.000 per ogni annualità da riscattare. L'importo predetto è ridotto a metà per gli iscritti di età superiore agli ottanta anni compiuti.

Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente articolo 35, comma secondo.

L'anzianità contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facoltà di riscatto non è valida ai fini del diritto a pensione di invalidità.

Art. 37.

(*Rateazione dei riscatti*)

E' consentito il versamento rateale delle annualità di contribuzione ammesse a riscatto ai sensi del precedente articolo 36 da ripartirsi nel termine massimo di due anni. In tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non dopo che sia stato completato il pagamento dell'ultima rata.

In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento suddetto.

Art. 38.

(*Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi*)

Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'articolo 26, è dovuto a far tempo dal 1° gennaio 1967.

Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.

Art. 39.

(*Pensione indiretta per i decessi anteriori alla legge*)

Al coniuge superstite e ai figli minori di iscritto deceduto antecedentemente la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussistevano al momento del decesso i requisiti di iscrizione e di contribuzione stabiliti dal precedente articolo 14 per la pensione di invalidità, è concessa, su domanda da inoltrare alla Cassa entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista al precedente articolo 17.

La concessione della pensione è subordinata alla restituzione delle somme eventualmente liquidate agli interessati a norma dell'articolo 34 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 40.

(*Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia*)

La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonchè la decorrenza dei relativi contributi, è stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente articolo 22, dal Consiglio di amministrazione.

Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente articolo 24, lettera *a*), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi già decorsi dell'esercizio stesso.

Art. 41.

(*Durata provvisoria degli attuali organi della Cassa*)

Gli attuali organi della Cassa rimangono in carica fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

(*Vigilanza sulla Cassa*)

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.

Art. 43.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con pari decorrenza sono abrogate:

la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) e 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformità dell'articolo 26 della presente legge;

l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1967.

Prezzi di abbonamento e di vendita della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 692954 in data 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1966, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 11, con il quale sono stati determinati per l'anno 1966 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1967;

Determina:

Per l'anno 1967 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono quelli determinati per l'anno 1966 con il decreto ministeriale n. 692954 in data 6 dicembre 1965, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1967
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 27

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1967.

Prezzi delle inserzioni nella parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 692955 in data 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1966, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 10, con il quale è stato determinato per l'anno 1966 l'importo del diritto

fisso ed il prezzo di ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari, commerciali e vari, pubblicati nella 2ª parte della *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1967;

Sulla proposta del provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1967 l'ammontare del diritto fisso di testata ed il prezzo di ciascuna linea di scrittura o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari commerciali e vari, da pubblicare nella parte 2ª della *Gazzetta Ufficiale,* sono quelli determinati con il decreto ministeriale n. 692955 in data 6 dicembre 1965, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1967
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 28

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.

Aggiornamento dell'organizzazione della Direzione generale dei danni di guerra del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto n. 6310 del 19 agosto 1965, concernente il decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei danni di guerra del Ministero del tesoro (*Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 20 settembre 1965);

Visto il proprio decreto n. 1/764079 del 14 luglio 1966 recante modifiche al precedente (*Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1966, n. 281);

Considerata l'opportunità di modificare ulteriormente l'ordinamento della suddetta Direzione generale per adeguare l'organizzazione alle attuali ed alle future esigenze dell'attività di liquidazione, mediante una più idonea ripartizione dei Servizi;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni del Servizio IV sono così modificate: « Danni di guerra nei territori dell'Africa settentrionale già soggetti alla sovranità italiana ».

Art. 2.

Il Servizio IV comprende le divisioni VII e VII-*bis* con le seguenti attribuzioni:

Divisione VII:

Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori ex italiani della Tripolitania. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Divisione VII-bis:

Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori ex italiani della Cirenaica. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 3.

E' istituito il Servizio IV-*bis* con le seguenti attribuzioni:

« Danni di guerra nei territori dell'Africa orientale già soggetti alla sovranità italiana ».

Il Servizio IV-*bis*, nella organizzazione degli uffici della Direzione generale dei danni di guerra, prende posto tra il Servizio IV e il Servizio V.

Art. 4.

Il Servizio IV-*bis* comprende le divisioni VIII e VIII-*bis* con le seguenti attribuzioni:

Divisione VIII:

Istruttoria delle denunce per danni di guerra verificatisi nei territori ex italiani della Somalia e dell'Eritrea. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Divisione VIII-bis:

Istruttoria delle denunce per danni di guerra verificatisi negli altri territori ex italiani dell'Africa orientale. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 5.

E' soppresso il Servizio VI.

Art. 6.

Le attribuzioni del Servizio V sono così modificate: « Danni e requisizioni alleate - Rimborso debiti partigiani - Rimborsi agli Istituti previdenziali ».

Art. 7.

Il Servizio V, al quale sono assegnate le attribuzioni del soppresso Servizio VI, comprende le divisioni IX, X e XI con le seguenti attribuzioni:

Divisione IX:

Istruttoria delle domande di competenza dell'Amministrazione centrale del tesoro per requisizioni operate dalle forze armate alleate e danni connessi. Emanazione dei provvedimenti relativi.

Divisione X:

Istruttoria ricorsi. Relazioni al Comitato consultivo. Emanazione provvedimenti e risoluzione quesiti relativi. Emissione mandati di pagamento.

Istruttoria domande di competenza dell'Amministrazione centrale del tesoro per danni alle persone e alle cose per atti non di combattimento delle forze armate alleate. Emanazione provvedimenti relativi.

Divisione XI:

Istruttoria domande relative ai debiti contratti dalle formazioni partigiane. Emanazione provvedimenti relativi. Istruttoria ricorsi. Risoluzione quesiti relativi. Rimborsi agli Istituti previdenziali.

Art. 8.

Le attribuzioni del Servizio VII sono così modificate: « Liquidazione d'ufficio di contributi per beni danneggiati dalla guerra già ripristinati e recupero credito dello Stato. Trattazioni e liquidazioni varie ».

Art. 9.

Le attribuzioni delle divisioni XIII e XIV sono così modificate:

Divisione XIII:

Liquidazione d'ufficio dei contributi per beni ripristinati dallo Stato o da Enti controllati dallo Stato. Provvedimenti di determinazione del credito erariale da recuperare.

Divisione XIV:

Esame e risoluzione quesiti in ordine all'applicazione dell'art. 55 (terzo, quarto e quinto comma) della legge n. 968 del 27 dicembre 1953 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 30 giugno 1959.

Trattazioni e liquidazioni varie relative a pratiche di competenza di altri Servizi per le quali si renda necessaria una istruttoria particolare.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.

Determinazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi ed al portatore, emessi dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visti i propri decreti in data 23 novembre 1954, 8 maggio 1956 e 1° settembre 1964;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi ed al portatore, emessi dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, vengono stabiliti come segue:

scadenza a 3 mesi: 2,75%;
scadenza a 6 mesi: 3,50%;
scadenza a 12 mesi: 4%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(2126)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 13 febbraio 1967:

Chiapuzzo Carlo, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Gavi, distretto notarile di Alessandria.

Tamburello Giuseppe, notaio residente nel comune di Mistretta, distretto notarile di Messina, è trasferito d'ufficio nel comune di Qualtieri Sicaminò stesso distretto.

Di Mauro Nicola Domenico, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Triggiano, distretto notarile di Bari.

Zumbo Maria, notaio residente nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Niro Laura, notaio residente nel comune di Tornimparte, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito in Sassa, frazione del comune di L'Aquila, stesso distretto.

(1961)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Palma Montechiaro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2085)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Santeramo in Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2083)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Sant'Elena (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.883.742 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2078)

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Camerata Nuova (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.534.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2079)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Podenzana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.924.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2080)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Filattiera (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.313.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2081)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Acerra (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2082)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1967, il comune di Osimo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2084)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Rapone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.207.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2067)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Pietragalla (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.674.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2068)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Genzano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.597.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2069)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Latronico (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.542.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2070)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Roccanova (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.292.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2071)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Rivello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.792.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2072)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Cersosimo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.601.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2073)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Lavello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.149.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2074)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Maratea (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.761.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2075)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Castelmezzano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.032.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2076)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della Società « Cooperativa Unione dei Lavoratori », con sede in Terni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 febbraio 1967 è stata disposta la nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Unione dei Lavoratori », con sede in Terni composto dai signori:

Scarinzi Addolorata, presidente;

D'Annibale dott. Annibale e Frattaroli Giacomo, membri.

(1932)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Lavoratori per il carico e scarico merci e bagagli presso gli scali ferroviari di Porta Vittoria, Porta Romana e Rogoredo e ditte private », con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 febbraio 1967 il rag. Beniamino Pomes è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Lavoratori per il carico e scarico merci e bagagli presso gli scali ferroviari di Porta Vittoria, Porta Romana e Rogoredo e ditte private », con sede in Milano, in sostituzione del dott. Carlo Albanese.

(1933)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 dicembre 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1967 registro n. 12 Difesa-Esercito, foglio n. 391

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26 Guerra, foglio n. 23 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 86, pagina 5669):

Bindi Angelo, da Poppi (Arezzo), soldato 43° Reggimento artiglieria da campagna, matricola 12674. Il nome viene così rettificato: Angiolo. Inoltre il luogo di nascita è: Ortignano Raggiolo (Arezzo).

Regio decreto 9 giugno 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1927, registro n. 44 Guerra, foglio n. 386 (Bollettino ufficiale 1927, dispensa 31, pagine 2068):

De Silvestri Enrico, capitano 7° Battaglione libico. Le generalità vengono rettificate in Di Silvestro Enrico Costantino.

Regio decreto 23 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1938, registro n. 21 Guerra, foglio n. 77 (Bollettino ufficiale 1939, dispensa 42, pagine 3713):

Pernigo Bruno di Luigi, da Quinto di Valpantena (Verona), S. Capomanipolo « Bandera - Folgore ». Il grado viene così rettificato: S. Tenente di fanteria.

(1828)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° dicembre 1966-31 dicembre 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° dicembre 1966 al 4 dicembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.126	zero	653	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.566	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	226
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.771	zero	10.773	zero	6.427
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.771	zero	10.773	zero	6.427
ex 11.01-C	Farina di segala	8.128	zero	8.282	zero	4.862
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	4.146	zero	5.361	zero	2.593
	- di grano duro	39.527	18.052	28.594	14.755	33.763

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 5 dicembre 1966 all'11 dicembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.126	zero	653	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.566	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	226
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	9.759	zero	10.773	zero	5.944
11.01-B	Farina di frumento segalato	9.759	zero	10.773	zero	5.944
ex 11.01-C	Farina di segala	7.253	zero	8.282	zero	4.085
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.059	zero	5.361	zero	2.109
	- di grano duro	38.277	16.927	28.594	13.179	32.831

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 12 dicembre 1966 al 18 dicembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.126	zero	653	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.566	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	226
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	9.759	zero	10.773	zero	5.944
11.01-B	Farina di frumento segalato	9.759	zero	10.773	zero	5.944
ex 11.01-C	Farina di segala	7.253	zero	8.282	zero	4.085
ex 10.01-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.059	zero	5.361	zero	2.109
	- di grano duro	38.277	16.927	28.594	13.179	82.831

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 19 dicembre 1966 al 25 dicembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	1.463	zero	zero	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.566	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	9.759	zero	10.773	zero	5.944
11.01-B	Farina di frumento segalato	9.759	zero	10.773	zero	5.944
ex 11.01-C	Farina di segala	7.253	zero	8.282	zero	4.085
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.059	zero	5.361	zero	2.109
	- di grano duro	38.277	16.927	28.594	13.179	32.831

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 26 dicembre 1966 al 31 dicembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	751	zero	zero	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	10.375	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	8.496	zero	10.773	zero	5.944
11.01-B	Farina di frumento segalato	8.496	zero	10.773	zero	5.944
ex 11.01-C	Farina di segala	7.253	zero	8.282	zero	4.085
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	1.796	zero	5.361	zero	2.109
	- di grano duro	38.277	16.927	28.594	13.179	32.831

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° dicembre 1966-31 dicembre 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a «livello Paesi terzi».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 1-12-1966		Giorno: 2-12-1966		Giorni: 3/5-12-1966		Giorno: 6-12-1966		Giorno: 7-12-1966		Giorno: 8-12-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	33.719	33.032	33.719	33.032	34.344	33.657	34.344	33.657	34.344	33.657	34.344	33.657
ex 10.01	Grano duro	41.094	40.407	43.125	42.438	43.125	42.438	42.031	41.344	43.125	42.438	43.125	42.438
10.02	Segala	22.231	21.544	22.231	21.544	22.231	21.544	21.669	20.982	21.669	20.982	21.669	20.982
10.03	Orzo	3.988	3.301	3.988	3.301	3.363	2.676	3.363	2.676	3.363	2.676	3.363	2.676
10.04	Avena	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269
10.05	Granturco (mais)	2.938 (*a*)	2.251 (*a*)	2.938 (*a*)	2.251 (*a*)	1.844 (*a*)	1.157 (*a*)	1.844 (*a*)	1.157 (*a*)	1.844 (*a*)	1.157 (*a*)	1.844 (*a*)	1.157 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	5.713	5.026	6.806	6.119	6.806	6.119	6.806	6.119	7.744	7.057	6.806	6.119
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.431	5.744	6.431	5.744	6.431	5.744	6.431	5.744	6.431	5.744	5.556	4.869
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090
11.01-B	Farina di frumento segalato	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090
ex 11.01-C	Farina di segala	35.146	27.334	35.146	27.334	35.146	27.334	34.359	26.547	33.834	26.022	33.834	26.022
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	- di grano tenero	40.008	32.196	40.008	32.196	40.008	32.196	40.008	32.196	40.008	32.196	40.008	32.196
	- di grano duro	65.839	58.027	68.989	61.177	68.989	61.177	67.295	59.483	68.989	61.177	68.989	61.177

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 9-12-1966		Giorni: 10/12-12-1966		Giorno: 13-12-1966		Giorno: 14-12-1966		Giorno: 15-12-1966		Giorno: 16-12-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.344	33.657	34.344	33.657	34.344	33.657	34.344	33.657	34.344	33.657	34.344	33.657
ex 10.01	Grano duro	43.125	42.438	46.313	45.626	46.313	45.626	46.313	45.626	46.313	45.626	46.313	45.626
10.02	Segala	21.106	20.419	21.106	20.419	21.106	20.419	21.106	20.419	20.419	19.732	19.888	19.201
10.03	Orzo	3.363	2.676	1.644	957	1.644	957	1.644	957	1.644	957	1.644	957
10.04	Avena	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269
10.05	Granturco (mais)	1.844 (a)	1.157 (a)	1.844 (a)	1.157 (a)	1.844 (a)	1.157 (a)	1.844 (a)	1.157 (a)	1.844 (a)	1.157 (a)	1.844 (a)	1.157 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	6.806	6.119	6.806	6.119	6.806	6.119	6.806	6.119	6.806	6.119	6.806	6.119
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.556	4.869	5.556	4.869	5.556	4.869	5.556	4.869	4.963	4.276	4.963	4.276
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090
11.01-B	Farina di frumento segalato	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090	43.902	36.090
ex 11.01-C	Farina di segala	33.834	26.022	33.834	26.022	33.834	26.022	33.834	26.022	32.609	24.797	31.865	24.053
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	- di grano tenero	40.008	32.196	40.008	32.196	40.008	32.196	40.008	32.196	40.008	32.196	40.008	32.196
	- di grano duro	68.989	61.177	73.926	66.114	73.926	66.114	74.651	66.839	74.651	66.839	74.651	66.839

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 17/19-12-1966		Giorno 20-12-1966		Giorno 21-12-1966		Giorno 22-12-1966		Giorno 23-12-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.344	33.657	33.813	33.126	33.813	33.126	33.813	33.126	33.813	33.126
ex 10.01	Grano duro	46.313	45.626	46.313	45.626	46.938	46.251	46.938	46.251	46.938	46.251
10.02	Segala	19.888	19.201	17.794	17.107	18.481	17.794	19.044	18.357	20.013	19.326
10.03	Orzo	1.644	957	1.644	957	2.363	1.676	2.863	2.176	2.863	2.176
10.04	Avena	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269	2.956	2.269
10.05	Granturco (mais)	1.844 (a)	1.157 (a)	1.844 (a)	1.157 (a)	2.281 (a)	1.594 (a)	2.281 (a)	1.594 (a)	2.281 (a)	1.594 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	6.806	6.119	6.806	6.119	6.806	6.119	6.806	6.119	6.806	6.119
ex 10.07-B	Sorgo e durra	4.963	4.276	4.963	4.276	4.963	4.276	4.963	4.276	4.963	4.276
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777
11.01-B	Farina di frumento segalato	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777
ex 11.01-C	Farina di segala	31.865	24.053	28.934	21.122	29.896	22.084	30.684	22.872	32.040	24.228
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	43.989	36.177	43.989	36.177	43.989	36.177	43.989	36.177	43.989	36.177
	- di grano duro	74.651	66.839	74.651	66.839	74.651	66.839	75.139	67.327	75.139	67.327

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 24/27-12-1966		Giorno 28-12-1966		Giorno 29-12-1966		Giorno 30-12-1966		Giorno 31-12-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	33.813	33.126	33.813	33.126	33.813	33.126	33.813	33.126	33.813	33.126
ex 10.01	Grano duro	46.938	46.251	46.938	46.251	46.938	46.251	47.719	47.032	47.719	47.032
10.02	Segala	20.013	19.326	20.013	19.326	20.013	19.326	20.013	19.326	20.013	19.326
10.03	Orzo	2.863	2.176	2.863	2.176	2.863	2.176	2.863	2.176	2.863	2.176
10.04	Avena	6.613	5.926	6.613	5.926	6.613	5.926	6.613	5.926	6.613	5.926
10.05	Granoturco (mais)	2.281 (a)	1.594 (a)	2.281 (a)	1.594 (a)	2.281 (a)	1.594 (a)	2.281 (a)	1.594 (a)	2.281 (a)	1.594 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	6.806	6.119	6.806	6.119	6.806	6.119	6.025	5.338	6.025	5.338
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.494	4.807	5.494	4.807	4.806	4.119	4.806	4.119	4.806	4.119
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777
11.01-B	Farina di frumento segalato	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777	47.589	39.777
ex 11.01-C	Farina di segala	32.040	24.228	32.040	24.228	32.040	24.228	32.040	24.228	32.521	24.709
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	43.989	36.177	43.989	36.177	43.989	36.177	43.989	36.177	43.989	36.177
	- di grano duro	75.139	67.327	75.626	67.814	75.626	67.814	76.114	68.302	76.114	68.302

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 %, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(1093)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Sostituzione di componenti della Commissione giudicatrice del pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante l'edificio.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 1967, n. 2217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1967, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di un'autorimessa interrata sottostante l'edificio;

Viste le lettere in data 3 febbraio 1967 e in data 8 febbraio 1967, con cui rispettivamente il prof. dott. arch. Bruno Zevi ed il prof. dott. ing. Cesare Valle hanno declinato l'incarico di far parte della predetta Commissione;

Ritenuto che occorre provvedere alla loro sostituzione;

Vista la lettera in data 9 febbraio 1967, n. 4306/SG/Amm., con cui il Presidente della Camera ha richiesto, ai sensi dell'articolo 10 del bando di concorso, la sostituzione del professor dott. ing. Cesare Valle con altro funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici;

Vista la nota del 20 febbraio 1967, n. 1767/50/219, con cui il Ministro per i lavori pubblici ha designato il prof. dott. ingegnere Vincenzo Di Gioia in sostituzione del prof. dott. ingegnere Cesare Valle;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. dott. arch. Giovanni Klaus Koenig e il prof. dottor ing. Vincenzo Di Gioia sono chiamati a far parte della Commissione di cui in premessa rispettivamente in sostituzione del prof. dott. arch. Bruno Zevi e del prof. dott. ing. Cesare Valle.

Roma, addì 23 febbraio 1967

Il presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il segretario generale: COSENTINO

(2127)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma.

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio provvedimento n. 305/610, in data 4 gennaio 1967, mediante il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, in Roma;

Considerato che il dott. Alvaro Donadio, segretario della citata Commissione giudicatrice, è costretto a rinunciare all'incarico per ragioni di servizio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo segretario della Commissione giudicatrice di cui trattasi;

Dispone:

Il dott. Luigi Pallavicini, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata nelle premesse, in sostituzione del dott. Alvaro Donadio, ispettore generale della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, che ha dovuto rinunciare all'incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 2 febbraio 1967

p. *Il presidente*: ROLLA

(1957)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 31 agosto 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 maggio 1967, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana, per i candidati che concorrono anche al posto di cui all'art. 2 del bando, avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei locali della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, il giorno 10 maggio 1967, con inizio alle ore 8.

(1979)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessantadue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a sessantadue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 1° settembre 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (per i candidati il cui cognome è compreso tra la lettera *A* e la lettera *O*), via Girolamo Induno n. 4 e presso la Scuola media « A. Manzoni » (per i candidati il cui cognome è compreso tra la lettera *P* a la lettera *Z*), viale di Villa Pamphili n. 7, nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1967, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana, per i candidati che concorrono anche al posto di cui all'art. 2 del bando, avrà luogo nei locali della suddetta Scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7, il giorno 28 giugno 1967, con inizio alle ore 8.

(1980)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.